



Rep. Gen.le N. 721 del 25/06/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

6° Ufficio Dirigenziale

“Innovazione e gestione risorse umane”

U.O. “Gestione del personale”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 47 DEL 19 05 2012

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di giorni 61 di congedo straordinario all'Esecutore Amm.vo cat. Economica B5 Sig.ra Pirrone Giovanna, nata il 22.11.1952, a decorrere dal 02.07.2012 al 31.08.2012, (Matr.673) ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388 del 2000 e dell'art. 42 commi 5 e 6 del D.L.vo 151/2001, modificato dall'art.4 del decreto legislativo n°119 del 18.07.2011.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 29.05.2012, assunta al protocollo in data al 13.06.2012 al n° 6670/P con la quale l'Esecutore Amm.vo cat. Economica B5 Sig.ra Pirrone Giovanna nata a Messina il 22.11.1952 ha chiesto di poter usufruire di giorni 61 di congedo straordinario a decorrere dal 02.07.2012 e fino al 31.08.2012, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, come modificato dall'art.4 del Decreto Legislativo n°119 del 18.07.2011, per assistere il figlio Emanuele maggiorenne, convivente, portatore di grave handicap, non ricoverato a tempo pieno presso Struttura Pubblica o Privata specializzata;

VISTO il Verbale della Commissione Medica agli atti di questo ufficio dal quale risulta che Moschella Emanuele è persona con handicap in situazione di gravità;

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale a pluriennale dello Stato che ha integrato con l'aggiunta del comma 4 bis la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art. 4 della legge n° 53/2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultino portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTI, i commi 5 e 6 dell'art. 42 del D.L.vo 151/2001;

VISTO il D.L.vo n°119 del 18/07/2011 di attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n° 183, recante delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

VISTO, inoltre, l'art.4 del summenzionato Decreto Legislativo relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, N° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, che al punto 1-lettera B, così recita: “ Il comma 5 è sostituito dai seguenti: “ 5 . Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità..... ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 08/03/2000 n° 53, entro 60

